

**BANDO DI CONCORSO SPECIALE PER L'ASSEGNAZIONE**  
**DI n° 24 “ALLOGGI IN AFFITTO PER GLI ANZIANI DEGLI ANNI 2000”**  
**REALIZZATI NEL COMUNE DI LENDINARA - Ex Ospedale**

**(ai sensi della L.R. n. 10 del 02.04.1996)**

**1. ALLOGGI A CONCORSO**

Il Comune di Lendinara, nell'ambito del programma di Edilizia Residenziale Pubblica approvato con D.G.R.V. n. 3204 del 25/10/2005 indice un concorso pubblico per l'assegnazione in locazione ai sensi della L.R. n. 10 del 02.04.1996 di n. 24 alloggi realizzati nel Comune di Lendinara destinati a nuclei familiari composti da non più di due unità di cui almeno una ultrasessantacinquenne.

L'area interessata dall'intervento è ubicata in Via Perolari (ex Ospedale Civile).

Trattandosi di una struttura con la medesima competenza territoriale dell'ULSS 18, in quanto immobile già di proprietà della stessa, si è ritenuto di estendere la possibilità di partecipazione al bando ai residenti, che ne avessero titolo, nei Comuni afferenti la pertinenza dell'Azienda Sanitaria 18.

**2. CARATTERISTICHE**

Tutti gli alloggi messi a concorso sono dotati di: soggiorno con angolo cottura, bagno, camera da letto per due persone. La metratura di ognuno di essi varia in dipendenza dell'ampiezza dei vani. Al piano terra è allestita, per uso comune, una sala polivalente. Posti auto esterni.

**3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare al concorso per l'assegnazione tutti coloro che, alla data di scadenza del presente bando possiedano i seguenti requisiti:

- 1) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, oppure cittadinanza straniera con titolarità di carta di soggiorno o regolarmente residenti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e titolari di una rendita pensionistica;

- 2) residenza da almeno 4 quattro anni continuativi nei Comuni afferenti il territorio di pertinenza dell'ULSS 18, per maggior chiarezza vengono di seguito elencati: Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castalguglielmo, Castelmasa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertino, Frassinelle Pol., Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano Con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Lusia, Melara, Occhiobello, Pincara, Polesella, Pontecchio Polesine, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana;

- 3) non essere titolari, in tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso o di abitazione, su altro/i alloggio/i o parti di essi per i quali il 6% del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua;
- 4) non avere ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o distrutto senza dar luogo al risarcimento del danno;
- 5) reddito annuo complessivo del nucleo familiare in misura non superiore a Euro 23.352,00, importo annualmente rivalutato sulla base della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Il reddito è da computarsi con le modalità di cui all'art. 21 della legge 5 agosto 1978 n. 457 come sostituito dall'art. 2, comma 14, del decreto-legge 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con modifiche, dalla legge 25 marzo 1982 n. 94. Per reddito annuo complessivo del nucleo familiare si intende la somma dei redditi di cui all'art. 8 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 "approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui all'art. 10 del citato decreto, di tutti i componenti del nucleo stesso, quali risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Per nucleo familiare, si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo familiare: il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerate conviventi anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla assistenza di persone presenti nel nucleo familiare stesso con le condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4 e 5 dell'art. 7 della L.R. n. 10/96 e successive modifiche. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del nucleo familiare, essere stata instaurata da almeno due anni precedenti alla data di scadenza del bando di concorso e risultare da certificazione anagrafica.

Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione Europea sono considerati componenti del nucleo familiare, i familiari per i quali è stato chiesto il ricongiungimento in conformità a quanto previsto dalla normativa statale vigente.

- 6) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio di E.R.P. eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
- 7) non occupare senza titolo un alloggio di E.R.P.;
- 8) non aver ceduto a figli o discendenti diretti o a familiari a qualsiasi titolo alloggio di proprietà, o diritti di usufrutto, uso o abitazione negli ultimi due anni;

- 9) aver compiuto i 65 (sessantacinque) anni di età.

I lavoratori della Regione Veneto emigrati all'estero che intendono partecipare al bando, al fine di rientrare nel paese di origine, devono indicare, quale Comune prescelto, il Comune di Lendinara in una dichiarazione raccolta da un rappresentante consolare che rilascia apposito certificato da allegare alla domanda.

I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti da parte del richiedente, mentre limitatamente a quelli di cui ai punti 2), 3), 4), 6), 7) e 8) che precedono, questi devono sussistere anche da parte dell'altro componente il nucleo familiare come sopra definito.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando nonché al momento dell'assegnazione e permanere in costanza di rapporto per tutta la durata della locazione. Il requisito di cui al punto 5) deve permanere alla data dell'assegnazione con riferimento al limite vigente in tale momento. Il requisito di cui al punto 3) sussiste anche qualora l'alloggio sia inutilizzabile dal proprietario perché gravato da diritto di usufrutto, uso, abitazione a tempo indeterminato.

I concorrenti che siano assegnatari di alloggi in locazione semplice gestiti dall'ATER dovranno risultare, alla data di scadenza del bando, nonché al momento dell'assegnazione, regolari nel pagamento dei canoni e delle quote comunque dovute e nell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal suddetto contratto di locazione semplice.

Si precisa che, ove risultassero vincitori del presente bando assegnatari di alloggi E.R.P., questi dovranno liberare l'alloggio precedentemente condotto in locazione entro un congruo, ma perentorio termine fissato dall'Azienda.

#### 4. PRESENTAZIONE E COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Possono presentare domanda nuclei familiari composti da:

a) anziani singoli;

b) coppie di anziani, coniugi o conviventi da almeno 2 anni prima della data di scadenza del presente bando, di cui almeno uno autosufficiente;

c) nuclei di due persone composte da:

> un anziano autosufficiente che abbia compiuto 65 anni (sessantacinque) e un figlio (legittimo, naturale, riconosciuto, adottivo o affiliato) o parente di 1° grado disabili;

> persone legate da vincoli di parentela o affinità di cui una ultrassessantacinquenne e l'altra che abbia compiuto 60 (sessanta) anni alla data di scadenza del bando, una delle quali autosufficiente.

> persone non legate da vincoli di parentela o affinità qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, finalizzata alla assistenza morale e materiale (come da condizioni soggettive di cui al comma 1, lettera a), numeri 4 e 5 dell'art. 7 della L.R. n. 10/96 e successive modifiche) e sia stata instaurata almeno due anni prima della data di scadenza del bando.

Anche in questo caso vale la condizione che una delle due persone sia ultrasessantacinquenne e l'altra abbia compiuto 60 (sessanta) anni alla data di scadenza del bando, una delle quali autosufficiente.

Nel caso di nuclei di due persone la convivenza stabile deve essere dimostrata nelle forme di legge.

d) Anziani che vivono stabilmente, da almeno due anni alla data di scadenza del bando, in nuclei familiari allargati, ovvero composti da tre o più persone ove siano evidenti e certificate (nei termini più avanti descritti) le condizioni disagio abitativo dovuto a sovraffollamento, antiigienicità, precarietà dell' alloggio o per motivazioni, sempre certificate, di grave disagio sociale .

Le domande di partecipazione al presente concorso, in marca da bollo da € 14,62, dovranno essere redatte avvalendosi esclusivamente degli appositi moduli predisposti dal Comune ed in distribuzione presso i rispettivi Comuni di residenza e/o presso l'Ater di Rovigo - Ufficio Sviluppo e Marketing.

**Tali istanze dovranno pervenire al Comune di Lendinara - P.zza Risorgimento n. ... 45026 LENDINARA entro e non oltre le ore ..... del giorno ..... per i richiedenti residenti in Italia, mentre per quelli residenti all'estero entro e non oltre le ore .... del giorno .... L'invio è consentito anche a mezzo lettera raccomandata A.R., in tal caso farà fede la data del timbro postale.**

Con la domanda, presentata sotto forma di autocertificazione ai sensi di legge, il concorrente rilascia responsabilmente una dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi indispensabili di cui al precedente art. 3), nonché delle circostanze comprovanti i diritti di priorità stabiliti al successivo art. 5), che consentiranno la compilazione della graduatoria. Il Comune si riserva comunque la facoltà di effettuare indagini per ottenere riscontri in merito alle dichiarazioni rese.

A seguito di semplice richiesta da parte del Comune e nel termine di tempo perentoriamente da questo fissato, il richiedente dovrà presentare, nelle forme stabilite dalla legge, la documentazione comprovante i requisiti minimi indispensabili per la partecipazione al presente bando ed i titoli eventualmente invocati per le condizioni di priorità di cui al successivo art. 5).

La mancata trasmissione della documentazione richiesta, idonea a comprovare quanto dichiarato, comporterà l'annullamento della domanda.

Rimane comunque stabilito che per la partecipazione al concorso è sufficiente il possesso dei requisiti di cui all'art. 3).

## 5. PUNTEGGI DI PRIORITA'

La graduatoria definitiva di utile collocazione per il concorso di cui al presente bando, verrà formulata sulla base dei punteggi assegnati in relazione ai criteri di priorità sotto indicati, riferiti al concorrente ed al suo nucleo familiare.

Le condizioni di priorità che verranno applicate per l'attribuzione dei punteggi devono essere possedute alla data di scadenza del bando di concorso. Di seguito ne viene fatta un'elencazione:

### **A) condizioni soggettive:**

**A.1)** presenza nel nucleo familiare di componente in costanza di versamento ex Gescal, con anzianità di contribuzione:

A.1.1 ) fino ad anni 5 (cinque)

p.ti 1

A.1.2 ) oltre anni 5 (cinque) e fino ad anni 10 (dieci)

p.ti 3

A.1.3 ) oltre anni 10 (dieci)

p.ti 5

Il pensionato da lavoro subordinato è assimilato al lavoratore dipendente in costanza di versamento ex Gescal.

**A.2)** presenza nel nucleo familiare di due persone uno di età superiore a 65 (sessantacinque) anni e uno superiore a 60 (sessanta) anni:

p.ti 1

**A.3)** presenza nel nucleo familiare di una persona di età superiore a 60 (sessanta) anni, non autosufficiente, riconosciuta tale con certificazione da parte degli organi competenti:

p.ti 2

**A.4)** presenza nel nucleo familiare di una persona portatrice di handicap certificato dagli organi competenti. Ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa uguale o superiore a due terzi, riconosciuta dalla vigente normativa:

p.ti 2

**A.5)** nucleo familiare di emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza:

p.ti 1

**A.6)** nucleo familiare il cui reddito annuo convenzionale:

> non superi l'importo di una pensione minima INPS

p.ti 4

> superi l'importo minimo di una pensione INPS, fino ad un massimo del 20%

p.ti 2

> superi l'importo minimo di una pensione INPS, fino ad un massimo del 40%

p.ti 1

**A.7)** anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva di cui all'art. 8 della L.R. 10/96

p.ti 0,5 per anno fino  
ad un massimo  
di 5 punti

**A.8)** residenti nel Comune di Lendinara posseduta da:

A.8.1) da 4 anni ininterrotti

p.ti 3

A.8.2) oltre i 4 anni il punteggio aumenta di 0,5 unità ogni due anni fino ad un massimo di 7 punti

**A.9)** residenti da oltre cinque anni ininterrotti nei restanti Comuni afferenti il Territorio di pertinenza dell'ULSS 18:

p.ti 3

**A.10)** mancanza di rete parentale (figli).

p.ti 1

N.B. : **le condizioni di cui ai punti A.2) A.3) non sono cumulabili tra di loro**

**B) condizioni oggettive:**

**B.1)** situazione di disagio abitativo accertato dalle autorità competenti ed esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando, dovuta a :

B.1.1) abitazione impropria o procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 1, lettera a) del D.P.R 30 Dicembre 1972, n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni:

p.ti 3

B.1.2) presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio:

p.ti 1

**B.2)** situazione di disagio abitativo esistente da almeno un anno dalla data di scadenza del bando dovuto a:

B.2.1) abitazione in alloggio sovraffollato documentato dall'autorità competente sulla base dei seguenti parametri:

B.2.1.1) da due a tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14:

p.ti 1

B.2.1.2) da più di tre persone a vano utile esclusi servizi e cucina se inferiore a mq. 14:

p.ti 2

B.2.2) abitazione in alloggio antigienico da certificarsi dalla competente autorità secondo quanto previsto dall'art. 7, primo comma, numero 4), lettera b) del D.P.R. 30 Dicembre 1972 n. 1035 e successive modificazioni ed integrazioni:

p.ti 2

B.2.3.) richiedenti il cui alloggio debba essere rilasciato a seguito di provvedimento giudiziario per finita locazione, non intimato per inadempienza contrattuale, il quale deve necessariamente contenere, al fine della sua valutazione, l'esplicita enunciazione della data di registrazione del contratto di locazione e gli estremi della lettera raccomandata con avviso di ricevimento recante la disdetta della locazione da parte del conduttore, ai sensi della Legge 18/12/2008 n. 199, nonché per qualsiasi causa oggettiva che renda impossibile l'uso dell'alloggio, ovvero richiedenti che dimostrino di essere privi di alloggio da almeno due anni:

p.ti 3

**B.3)** situazione di disagio abitativo dovuto al carico di canone annuo di locazione attualmente pagato in rapporto al reddito convenzionale annuo dell'intero nucleo familiare occupante l'alloggio:

B.2.1) canone annuo superiore al 15% del reddito di cui al punto 3.-5):

p.ti 1

B.2.2) canone annuo superiore al 20% del reddito di cui al punto 3.- 5):

p.ti 2

B.2.3) canone annuo superiore al 25% del reddito di cui al punto 3.- 5):

p.ti 4

**B.4)** presenza nel nucleo familiare di situazioni di particolare rilevanza sociale legate a specifiche problematiche, rispetto alle quali la soluzione del problema abitativo risulti elemento essenziale per il compimento di un progetto in atto di tutela, recupero sociale, su proposta documentata e motivata dai servizi competenti;

p.ti 2

Le condizioni di cui B.1.1), B.2.2) e B.2.3) non sono cumulabili tra loro.

## 6. FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

**Come già specificato, il concorrente ha il diritto di partecipare al concorso anche qualora non sia in possesso di nessuna delle condizioni di priorità di cui al precedente art. 5), purché in possesso dei requisiti minimi di cui al precedente art. 3), pertanto saranno ammessi alla graduatoria anche i concorrenti che versino nelle condizioni di avere punteggio 0 (zero) relativamente alla condizioni di priorità.**

Per ciascuna classe di punteggio le domande di assegnazione verranno collocate in graduatoria secondo quanto stabilito all'art. 5, comma 4, della L.R. n. 10/96 e successive modifiche.

Entro 45 giorni dalla scadenza del bando il Comune di Lendinara formerà e renderà pubblica la graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

Ai residenti all'estero verrà data comunicazione a mezzo lettera raccomandata.

Gli interessati, entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'albo pretorio del Comune, per gli emigrati all'estero 45 giorni dalla data di invio della raccomandata, potranno inoltrare opposizione alla Commissione assegnazione alloggi. Il ricorso dovrà essere depositato presso il Comune stesso. La graduatoria definitiva, esperite le priorità previste dalla L.R. n. 10/96 art. 5, comma 4, verrà pubblicata con le stesse modalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.



La graduatoria definitiva risultante dal presente concorso conserva la sua efficacia dalla data della sua pubblicazione fino a che non diverrà definitivo il suo aggiornamento effettuato ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 10/96 e successive modificazioni.

#### 7. ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal Comune di Lendinara sulla base della graduatoria definitiva.

Qualora, prima della consegna dell'alloggio, venga accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti prescritti dall'art. 2 L.R. 10/96, si dovrà sospendere la consegna e trasmettere la relativa documentazione e le controdeduzioni dell'interessato alla Commissione di cui al precedente punto 6.

Sulla base delle determinazioni assunte dalla Commissione si adotteranno i provvedimenti consequenziali.

L'assegnazione di alloggio e gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla graduatoria e annullamento o decadenza dell'assegnazione saranno comunicati agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R.

#### 8. MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE

Il canone degli alloggi, determinato ai sensi dell'art. 18 L.R. n. 10/96 , verrà applicato con le modalità previste dalla stessa e successive modifiche. Lo stesso verrà maggiorato di una quota mensile forfetaria a titolo di rimborso spese condominiali di riscaldamento, fornitura acqua ed energia elettrica, gestite a livello centralizzato e da conguagliarsi in base agli effettivi consumi.

#### 9. VARIAZIONI NUCLEO FAMILIARE ORIGINARIO

L'ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario e l'ospitalità temporanea sono regolati rispettivamente dagli artt. 13 e 14 della L.R. n. 10/96(nel rispetto dei requisiti del bando). A tal fine si ribadisce l'impossibilità di residenza negli alloggi oggetto del presente bando di nuclei familiari comprendenti più di due unità.

Il subentro nella domanda o nell'assegnazione è regolato dall'art. 12 della L.R. 10/96. Il soggetto subentrante dovrà necessariamente possedere anche il requisito di cui al punto 9) dell'art. 3 del presente bando di concorso.

Al presente Bando vengono applicate le normative previste dalla Legge 675 del 31.13.1996 recante: “ Tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”

#### 10. COMUNICAZIONI FINALI

Gli assegnatari di mini-alloggi, provenienti da Comuni posti al di fuori della sede degli stessi, dovranno produrre idonea documentazione contenente l'impegno del Comune di residenza a sostenere gli oneri di integrazione retta, nel caso di un eventuale loro successivo ricovero in qualsiasi struttura protetta. La presente norma si applica solo nel caso sia accertata la necessità del ricovero per l'impossibilità psico-fisica dell'interessato a provvedere autonomamente alle proprie esigenze e qualora lo stesso non disponga di risorse autonome al riguardo o messe a disposizione da parte di soggetti terzi tenuti ai sensi dell' art. 433 del Codice Civile.

LENDINARA, li ..... 2010

IL SINDACO  
(.....)

**REGOLAMENTO PER LE ASSEGNAZIONI**  
**SUCCESSIVE AL BANDO DI CONCORSO DI n° 24 “ALLOGGI IN AFFITTO PER GLI ANZIANI DEGLI ANNI 2000” REALIZZATI NEL COMUNE DI LENDINARA - Ex Ospedale (delib. di Consiglio Comunale n.....)**

**(Art. 2.2 disciplinare tecnico a supporto del bando di gara Decr. Min. Infr. Trasporti 27/12/2001)**

Il Comune di Lendinara, nell'ambito del programma di Edilizia Residenziale Pubblica approvato con D.G.R.V. n. 3204 del 25/10/2005 ha indetto un concorso pubblico per l'assegnazione in locazione ai sensi della L.R. n. 10 del 02.04.1996 di n. 24 alloggi realizzati nel Comune di Lendinara destinati a nuclei familiari composti da non più di due unità di cui almeno una ultrasessantacinquenne.

L'area interessata dall'intervento è ubicata in Via Perolari (ex Ospedale Civile).

L'assegnazione degli alloggi verrà effettuata dal Comune di Lendinara sulla base dell'ordine dettato dalla graduatoria risultante dall'attribuzione dei punteggi di priorità spettanti ad ognuno dei concorrenti partecipanti al bando. Dovrà tener conto sia della superficie dell'alloggio che del numero di componenti dei nuclei familiari.

La graduatoria rimarrà valida per la durata di due anni.

Tale durata non avrà valore se, in seguito all'esperimento delle procedure concernenti il bando di concorso, non risultassero assegnati tutti gli alloggi disponibili. In tal caso si procederà all'emissione di un bando integrativo.

Successivamente la riassegnazione degli alloggi che fossero lasciati liberi dai relativi conduttori, avverrà nei termini prescritti dall'art. 3 della Legge 2 Aprile 1996 n.10 e delle eventuali sue modificazioni che dovessero intervenire dalla data del bando di concorso citato, o della sua integrazione, fino a quella di pubblicazione dei bandi di aggiornamento.

Gli alloggi oggetto del presente regolamento dovranno necessariamente essere destinati unicamente a nuclei familiari composti al massimo da due unità, di cui almeno una ultrasessantacinquenne.

Gli eventuali assegnatari di mini-alloggi così come risultanti dalla graduatoria e provenienti da Comuni diversi da Lendinara, potranno prenderne effettivamente possesso, previo impegno formale da parte del Comune di residenza (così come risultante al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso) di sostenere gli oneri di integrazione retta, nel caso di un eventuale loro successivo ricovero in qualsiasi struttura protetta. La presente norma si applica solo nel caso sia accertata la necessità del ricovero per l'impossibilità psico-fisica

dell'interessato a provvedere autonomamente alle proprie esigenze e qualora lo stesso non disponga di risorse autonome al riguardo o messe a disposizione da parte di soggetti terzi tenuti ai sensi dell' art. 433 del Codice Civile.

LENDINARA, li ..... 2010

IL SINDACO